



Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 DEL 16-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **sedici** del mese di **Luglio**, alle ore **21:00**, presso la Sala delle Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MONTI ALESSANDRO	X	
TAMBURINI MASSIMO	X	
VITALE EMANUELE	X	
SPONZA FABIO	X	
GNOCCHI MARIA ROSA	X	
FERRARI FILIPPO		X
BRUNATI MONICA	X	

Componente	Presente	Assente
BORGHINI CRISTIAN JOSEPH	X	
SABATELLA MARCO	X	
IMPERIALI ADRIANO	X	
RIZZOLO BARBARA	X	
BRAMBILLA BARBARA		X
GARZOLI LAURA	X	

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Assessore Esterno

Componente	Presente	Assente
MELFI DANIELA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ALESSANDRO MONTI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la disciplina della TARI è contenuta nei commi dal 641 al 668, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con cui è stato approvato il "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti" (TITR);
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, e il relativo Allegato A, che approva lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, e il relativo Allegato A, che introduce sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione n. 57/2025/R/RIF del 18 febbraio 2025, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)";
- la deliberazione n. 355/2025/R/Rif del 29 luglio 2025, che disciplina le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione n. 373/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, recante "Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025, che approva la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR), integrando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 387/2023/R/RIF, nonché aggiorna la deliberazione n. 15/2022/R/rif;
- la deliberazione n. 396/2025/R/Rif del 5 agosto 2025, avente ad oggetto "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti", che introduce un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario relativo al periodo 2026-2029 e definiti gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la deliberazione n. 480/2025/R/rif del 4 novembre 2025, con la quale sono stati quantificati alcuni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione

delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029;

· la determina n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025, che ha dato ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 per il periodo 2026-2029;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 della deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/rif che disciplina le predisposizioni tariffarie e la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che il piano debba essere predisposto dai gestori dei servizi che lo compongono e validato dall'Ente territorialmente competente, o da soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori, il quale dopo avere assunto le pertinenti determinazioni lo trasmette all'Autorità per l'approvazione;

Considerato che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 397/2025/R/rif come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Baveno, l'Ente di governo dell'Ambito è il Consorzio Rifiuti del VCO istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Baveno, validato dall'ETC Consorzio Rifiuti del VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 6 del 29.05.2026, di cui il Consiglio comunale ha preso atto con precedente deliberazione n. 30 del 16/07/2026;

Considerato che la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti deve avvenire in conformità al PEF come sopra approvato, nel rispetto dei criteri e dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che con le tariffe della tassa sui rifiuti deve essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario, per l'anno 2026, ammonta ad €. 1.766.902,00, di cui €. 856.275,00 per costi variabili ed €. 910.627,00 per costi fissi;

Considerato che, per l'anno 2026, alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti concorreranno anche il contributo CONAI pari ad €. 61.043,00, la somma trasferita dal Ministero dell'Istruzione a titolo di contributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 stimato in €. 3.000,00, nonché le entrate stanziare in Bilancio per il recupero evasione della TARI pari a stimati €. 15.000,00, riducendo così i costi a carico delle utenze;

Dato atto che quindi la base di riferimento per il calcolo delle tariffe della TARI per l'anno 2026 viene complessivamente quantificata in €. 1.687.859,00;

Considerato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. n. 158/1999;

- le tariffe vengono determinate moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Valutato di ripartire i costi tra utenze domestiche e non domestiche ponendo, anche per l'anno 2026, il 48% dei costi a carico delle utenze domestiche e il 52% a carico delle non domestiche, in continuità con l'anno precedente;

Dato atto che le tariffe sono state calcolate attraverso un apposito simulatore, con applicazione di coefficienti conformi alla normativa vigente di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/rif;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti quantitativi e qualitativi (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della tassa sui rifiuti per l'anno 2026, come da tabelle allegate al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia [...]"* e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Rilevato che il tributo provinciale è applicato alla TARI nella misura del 5% fissata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

Vista la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif del 03 agosto 2023, come integrata e modificata dalla successiva deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01 aprile 2025, che ha introdotto le seguenti voci perequative di costo che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- componente *UR1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad €. 0,10 per utenza per anno;
- componente *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad €. 1,50 per utenza per anno;
- componente *UR3,a* diretta a finanziare il bonus sociale rifiuti, agevolazione riconosciuta ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, pari ad €. 6,00 per utenza per anno;

Visto l'Allegato A alla deliberazione di ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 rubricato "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)" e s.m.i. che *"disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo D.P.C.M. 21 gennaio 2025."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il Consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione da assumere entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che prevede *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31*

luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

· l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge n. 58/2019, che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

· l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

· il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021, con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio dell'atto tramite il Portale del federalismo fiscale;

Richiamata la deliberazione n. 41 del 22/12/2025 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 in data 30 luglio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 29 del Regolamento, che prevede che il pagamento del tributo debba essere effettuato in n. 3 (tre) rate, o in rata unica, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe;

Ritenuto, pertanto, di fissare il seguente calendario per l'assolvimento dei versamenti della TARI:

- 1° rata o pagamento in unica soluzione: 31 agosto 2026;
- 2° rata: 31 ottobre 2026;
- 3° rata: 16 dicembre 2026;

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30.07.2020 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000.

Tutto ciò premesso;

Udite le dichiarazioni di voti che si riportano:

Sponza per il gruppo "Baveno in Comune": Favorevole;
Sabatella per il gruppo "Per Baveno": Astenuto;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Consiglieri Sabatella, Imperiali e Rizzolo), espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2026, riportate nelle tabelle allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata con il presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani validato dall'ETC Consorzio Rifiuti del VCO con deliberazione di Assemblea Consortile n. 6 del 29 maggio 2026;
- 4) Di dare atto che alle tariffe della TARI deve essere sommato l'importo del tributo provinciale per la tutela, protezione ed igiene dell'ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto che sono inoltre dovute le componenti perequative introdotte con la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025, specificate in premessa, che saranno riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) al netto dei rimborsi effettuati e destinate alle finalità per cui sono rimosse;
- 6) Di approvare il seguente calendario che fissa le scadenze per il pagamento delle rate della TARI:
 - 1° rata o pagamento in unica soluzione: 31 agosto 2026;
 - 2° rata: 31 ottobre 2026;
 - 3° rata: 16 dicembre 2026;
- 7) Di dare atto che il bonus sociale rifiuti, relativo all'anno 2025, quantificato ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A) alla deliberazione di ARERA n. 355/2025/R/Rif del 29 luglio 2025, modificato e integrato con deliberazione n. 584/2025/R/rif del 23 dicembre 2025 e delibera 2/2026/R/com del 20 gennaio 2026, è stato erogato ai beneficiari tramite bonifico bancario o postale, ove possibile, e comunque con modalità di pagamento tracciabile;
- 8) Di provvedere a trasmettere per via telematica, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Successivamente,

Stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di approvazione delle tariffe della TARI;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Consiglieri Sabatella, Imperiali e Rizzolo), espressi in forma

palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO MONTI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 01-07-2026

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 01-07-2026

Il Responsabile del Servizio
TRUSCELLO MARTINA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.31 DEL 16-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2026.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 27-07-2026 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 11-08-2026,

Addì, 27-07-2026

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

TARIFFE TARI ANNO 2026 - UTENZE DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n. 31 in data 16.07.2026

Domestiche residenti		Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €.
n' componenti nuclei familiari			
1		1,0533	53,5953
2		1,2289	96,4716
3		1,3543	123,2692
4		1,4546	117,9097
5		1,5549	155,4264
6		1,6302	182,2241
oltre 6 componenti		1,6302	182,2241
Domestiche non residenti			
Abitazioni fino a 30 mq.	2	1,2289	96,4716
Abitazioni oltre 30 mq.	3	1,3543	123,2692

TARiffe TARI ANNO 2026 - UTENZE NON DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n. 31 in data 16.07.2026

		Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/mq	TARIFFA TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0762	1,1535	2,2297
2	Campeggi, distributori carburanti	1,5616	1,6561	3,2177
3	Stabilimenti balneari	1,3295	1,4282	2,7577
4	Esposizioni, autosaloni	0,9074	0,9750	1,8824
5	Alberghi con ristorante	2,8067	3,0019	5,8086
6	Alberghi senza ristorante	1,9204	2,0571	3,9775
6 A	B&B e locazioni brevi	1,8148	2,0571	3,8719
7	Case di cura e riposo	2,1103	2,2494	4,3597
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,3846	2,5542	4,9388
9	Banche ed istituti di credito	1,2240	1,3128	2,5368
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,3424	2,5048	4,8472
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,2076	3,4194	6,6270
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	2,1947	2,3345	4,5292
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4479	2,6037	5,0516
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,9204	2,0599	3,9803
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,3002	2,4499	4,7501
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	10,2138	10,8952	21,1090
17	Bar, caffè, pasticceria	7,6814	8,1900	15,8714
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,0225	5,3693	10,3918

CITTÀ DI BAVENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Verbale n. 11 del 1 luglio 2026

OGGETTO: ESPRESSIONE DEL PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026".

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. LAGO Graziano, premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 22/12/2025 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028; Consiglio comunale n. 41 in data 22/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028; Giunta comunale n. 1 in data 15/01/2026 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

Richiamati i riferimenti normativi: l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinata dal Consiglio comunale sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF); il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, concernente i criteri per la commisurazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani; la deliberazione ARERA e il relativo metodo tariffario vigente per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3); il differimento del termine legislativo nazionale che fissa al 31 luglio 2026 il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe TARI e dei regolamenti per l'anno 2026;

Esaminati gli atti e i dati contabili:

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 predisposto ed elaborato in conformità alle regole ARERA, dal quale emerge per l'annualità 2026 un fabbisogno tariffario complessivo da coprire pari a euro 1.746.902,00, ripartito come segue:

- Costi del Gestore (Consorzio Rifiuti VCO): euro 1.474.986,00
- Costi del Comune di Baveno: euro 271.916,00

Verificata la ripartizione macroeconomica del flusso tariffario inserita nel simulatore, strutturata in:

Quota Fissa Totale (sigma TV_aF): euro 910.627,00

Quota Variabile Totale (sigma TV_aV): euro 836.275,00

Preso atto dell'avvenuto rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (Price Cap) imposto dall'Autorità, calcolato tramite il fattore di correzione $(1+\rho)$ pari a 1,0280;

Esaminate le tariffe delle Utenze Domestiche residenti e non residenti, strutturate secondo il principio di progressività impositiva e commisurate in base alle superfici e alla presunzione dei componenti medi per le seconde case (Abitazioni sino a 30 mq parametrize a 2 componenti; oltre 30 mq parametrize a 3 componenti);

Esaminate le tariffe delle Utenze Non Domestiche, articolate sulle 18 categorie regolamentari e adeguate alla vocazione turistica del territorio con specifica tariffazione per i B&B e le locazioni brevi (Cat. 6A pari a 3,8719 €/mq totali);

Visto il parere di regolarità amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerate le risultanze finanziarie: Il gettito atteso dall'applicazione delle tariffe proposte sulle superfici iscritte a ruolo assicura la quadratura e la copertura integrale (pari al 100%) del piano dei costi validato, garantendo il pieno rispetto dell'articolo 193, comma 1, del TUEL in materia di pareggio finanziario ed equilibri di bilancio.

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione C.C. su “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026” ed invita l'Ente a:

Provvedere alla compilazione integrale e definitiva degli estremi di numerazione dell'atto di Consiglio all'interno dei quadri tariffari prima della pubblicazione sul portale del Ministero.

Accertarsi dell'avvenuta trasmissione dell'atto definitivo di validazione formale del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente (Consorzio Rifiuti VCO).

Torino, lì 1° luglio 2026.

Il Revisore dei Conti

Dott. LAGO Graziano